



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Documento di consultazione sul 16° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”, sul 22° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”, sul 25° aggiornamento della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”, sul 15° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e sul 75° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda l'aggiornamento delle Circolari nn. 272, 217, 148, 286 e 154 della Banca d'Italia che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, delle società di intermediazione mobiliare e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle modifiche normative apportate alle Circolari nn. 272, 217, 148, 286 e 154. *Per maggiori info, clicca [qui](#)*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge alle categorie di intermediari disciplinati dalle Circolari e, pertanto, a banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di intermediazione mobiliare, succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. Per *maggiori info*, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le seguenti modifiche normative:

1. Bozza del 16° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, “Matrice dei Conti”;
2. Bozza del 22° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996, “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”;
3. Bozza del 25° aggiornamento della Circolare n. 148 del 5 agosto 1996, “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”;
4. Bozza del 15° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”;
5. Bozza del 75° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”.

Gli interventi di modifica sono principalmente finalizzati a:

- a. integrare gli schemi segnaletici delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL con l'introduzione di alcune voci necessarie a supportare le attività di controllo e di intervento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari e di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento (Circolari nn. 272 e 217);
- b. aggiornare e integrare le segnalazioni relative ai servizi di investimento delle Banche e delle SIM (Circolari nn. 272 e 148): cfr. infra “Premessa al documento di consultazione” – paragrafo 1 – “Introduzione” per ulteriori dettagli;
- c. introdurre specifiche voci relative alla tutela dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento e alla polizza assicurativa (o analoga forma di garanzia) prevista per la prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e informazione sui conti (AIS) (Circolari nn. 217 e 286);
- d. estendere l'ambito di applicazione della normativa segnaletica delle SIM alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche (Circolari nn. 148 e 286).

La proposta è accompagnata da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, le ragioni e le finalità complessive. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) banche e società capogruppo di un gruppo bancario; ii) intermediari finanziari; iii) istituti di moneta elettronica; iv) istituti di pagamento; v) società di intermediazione mobiliare; vi) succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche; vii) associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; viii) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata effettuata limitatamente ad alcune aree informative (cfr. infra: "Premessa al documento di consultazione", paragrafo "1) Introduzione").

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 4 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la

definizione del contenuto degli atti di regolazione.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Verrà altresì pubblicato un “resoconto della consultazione” e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

**Documento di consultazione sul 16°
aggiornamento della Circolare n. 272 del 30
luglio 2008 “Matrice dei Conti”, sul 22°
aggiornamento della Circolare n. 217
“Manuale per la compilazione delle
Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari
Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per
gli IMEL”, sul 25° aggiornamento della
Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni
Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari
del Mercato Mobiliare”, sul 15° aggiornamento
della Circolare n. 286 “Istruzioni per la
compilazione delle segnalazioni prudenziali per
i soggetti vigilati” e sul 75° aggiornamento
della Circolare n. 154 “Segnalazioni di
vigilanza delle istituzioni creditizie e
finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni
per l'inoltro dei flussi informativi”**



/



Premessa al documento di consultazione

1. Introduzione

L'intervento di aggiornamento delle normative segnaletiche delle banche (Circolare n. 272), degli intermediari finanziari (Circolari nn. 217 e 286), delle SIM e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche (Circolari nn. 148 e 286) nonché degli schemi di rilevazione (Circolare n. 154) si rende necessario per:

- a) introdurre specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento (Circolari nn. 272 e 217);
- b) aggiornare e integrare le segnalazioni relative ai servizi di investimento delle banche e delle SIM per: a) monitorare alcune attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi strutturati); b) adeguare le segnalazioni a modifiche normative sulla disciplina sui servizi di investimento (es. acquisizione di dati sulla gestione di sistemi organizzati di negoziazione per le banche e di informazioni sulla consulenza indipendente); c) allineare i termini di inoltro e la frequenza di invio delle segnalazioni relative ai servizi di investimento delle banche a quelli delle SIM con conseguente cambio della base informativa di raccolta; d) modificare alcune segnalazioni sui servizi d'investimento nella prospettiva di coordinare le richieste informative sui servizi d'investimento della Banca d'Italia con alcune rilevazioni della CONSOB sulla stessa materia, che potrebbero essere razionalizzate o dismesse (Circolari nn. 272 e 148) alla luce dei protocolli in materia di scambio dati fra la Banca d'Italia e la CONSOB;
- c) integrare le informazioni rese dagli IP e dagli IMEL con riferimento ai fondi degli utenti dei servizi di pagamento sottoposti a tutela e alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nella prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e di informazione sui conti (AIS). In particolare, con il presente aggiornamento, si provvederebbe a: i) estendere, nell'ambito della Circolare n. 217, l'informativa circa i fondi degli utenti dei servizi di pagamento assoggettati a tutela – attualmente limitata alle sole somme giacenti nei conti di pagamento - a tutte le somme ricevute dalla clientela, qualora non trasferite al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui sono state ricevute (cfr. art. 114-duodecies TUB); ii) introdurre, all'interno della Circolare n. 286, una specifica informativa circa la polizza assicurativa o analoga forma di garanzia richiesta ai prestatori dei servizi PIS e AIS, per verificare la costante adeguatezza del valore monetario della polizza/garanzia medesima rispetto al livello minimo calcolato sulla base degli Orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2017/08);
- d) estendere l'ambito di applicazione della normativa segnaletica delle SIM alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche in coerenza con quanto previsto nello Schema di Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM attualmente in consultazione. L'intervento è volto ad assicurare la disponibilità di informazioni sull'operatività delle succursali di tali intermediari autorizzate in Italia, ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza della Banca d'Italia su tali soggetti previsti dal TUF. In ragione dell'esigenza di assicurare un trattamento equivalente a quello previsto per gli intermediari nazionali, verrebbero estesi alle succursali di imprese di paesi terzi i medesimi obblighi segnaletici previsti a livello individuale per le SIM, sia di natura statistica (Circolare n. 148) sia prudenziale (Circolare n. 286; Regolamento di esecuzione UE 2021/2284 del 10.12.2021);

- e) recepire talune precisazioni fornite dalla BCE relative alle segnalazioni sui servizi di pagamento connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020 (Circolari nn. 272 e 217).

Le proposte di modifica di cui al punto a) previste per le banche, per gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli IMEL e quelle al punto b) previste per le banche, limitatamente al cambio della frequenza segnaletica e dei termini di inoltro, sono state sottoposte ad un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Le risultanze dell'AIR vengono riportate in allegato al presente documento di consultazione.

Le altre modifiche non sono state oggetto di AIR in quanto: 1) allineano il contenuto delle segnalazioni a modifiche intervenute nella normativa di riferimento, non richiedendo dettagli informativi ulteriori rispetto a quelli necessari per l'effettuazione dei controlli in materia di servizi d'investimento; 2) sono finalizzati a coordinare le richieste informative di Banca d'Italia e Consob sui servizi d'investimento per contenere gli oneri complessivi per i soggetti segnalanti; 3) costituiscono informazioni necessarie per la vigilanza sui prestatori dei servizi PIS e AIS e sulle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche; 4) non presentano margini di discrezionalità, recependo indicazioni della BCE sull'applicazione di un Regolamento comunitario.

* * *

L'entrata in vigore delle disposizioni seguirebbe il seguente calendario:

- **Circolare n. 272:** le modifiche entrerebbero in vigore dal 1° gennaio 2023 con le seguenti eccezioni:
 - a) la modifica delle frequenze da trimestrale a mensile delle voci 52151 "Operazioni di factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito" e 52153 "Operazioni di acquisto crediti diverse dal factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito" e da annuale a semestrale delle voci 58890 "Numero di depositi trasferibili" e 58891 "Numero di depositi non trasferibili" entrerebbero in vigore dal 1° luglio 2023;
 - b) la modifica della frequenza da trimestrale a mensile e dei termini di inoltro, per la sezione sui servizi di investimento decorrerebbe dalle segnalazioni riferite al 31 ottobre 2023, mentre le modifiche segnaletiche intervenute nella sezione in questione decorrerebbero dal 1° luglio 2023;
 - c) le voci relative alle restituzioni (XXX5 e XXX6) decorrerebbero dal 1° gennaio 2024.
- **Circolare n. 217:** le modifiche entrerebbero in vigore a partire dalla data del 1° gennaio 2023 ad eccezione delle voci relative alle restituzioni (XXX5 e XXX6) per le quali verrebbe prevista la decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- **Circolare n. 148:** l'estensione del regime segnaletico alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche decorrerebbe dalla data contabile del 31 dicembre 2022 ad eccezione della modifica alla Parte Prima, Sezione IV che per tali soggetti decorrerebbero a partire dal 1° luglio 2023 ⁽¹⁾. Per le SIM le modifiche decorrerebbero dal 1° luglio 2023;

¹ Tali intermediari verrebbero pertanto esonerati dall'invio della Sezione sui Servizi di investimento per il primo semestre 2023.

- **Circolare n. 286:** l'estensione del regime segnaletico alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche decorrerebbe dal 31 dicembre 2022 mentre le altre innovazioni segnaletiche riferite agli istituti di pagamento e agli IMEL decorrerebbero dal 1° gennaio 2023.

2. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”

Modifiche agli schemi segnaletici:

“Avvertenze Generali”:

- Parte A: nei paragrafi “2.Struttura della Matrice dei conti” e “4.Modalità e termini di invio” vengono modificati i riferimenti relativi alla frequenza e ai termini di inoltro per le voci di cui alla Sezione II.2 “Servizi di investimento”;
- Parte C: vengono modificati i riferimenti e introdotte precisazioni segnaletiche nel paragrafo “5.Servizi di investimento”.

Sezione I, sottosezione 3 “Dati statistici mensili - Situazione patrimoniale: altre informazioni”:

- le voci 52151 “Operazioni di factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” e 52153 “Operazioni di acquisto crediti diverse dal factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” vengono spostate dalla Sezione II.1 “Altri dati statistici – Dati patrimoniali – Parte prima – Dati territoriali e settoriali” e incluse nella presente sottosezione.

Sezione II, sottosezione 2 “Servizi di investimento”:

- viene modificato il dominio della variabile riferita al Servizio di consulenza prevedendo la “consulenza indipendente” e viene estesa la richiesta alla sottovoce 41414.02; per tale sottovoce viene inoltre prevista la ripartizione per “classi di importo cliente” e “clientela MIFID”;
- per la voce 41419 “Strumenti finanziari della clientela” vengono: i) modificate le classi di importo previste per la sottovoce relativa al numero dei clienti; ii) introdotta una nuova sottovoce per rilevare il numero dei contratti in essere;
- viene modificato il dominio della variabile “clientela MIFID” introducendo la clientela professionale di diritto e quella su richiesta, in sostituzione della “clientela professionale”; l'attributo informativo viene esteso alle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite, al patrimonio gestito, alla liquidità, alla raccolta e ai rimborsi effettuati nel periodo limitatamente alle gestioni proprie nonché al numero di contratti in essere nell'ambito dell'attività di gestione di portafogli;
- viene introdotto, limitatamente alle gestioni individuali segnalate nelle sottovoci 41402.10 e 42 e 41405.10 relative al patrimonio gestito, l'attributo informativo “Sostenibilità”;
- viene prevista la ripartizione per “rapporto con emittente” per la sottovoce 41402.34 riferita agli strumenti finanziari con ISIN del portafoglio di fine periodo;
- viene introdotto il codice ISIN per la gran parte delle voci per le quali veniva richiesto il raggruppamento titoli. In relazione a tale intervento vengono previste 2 sottovoci deputate a raccogliere rispettivamente gli strumenti finanziari provvisti di ISIN e quelli sprovvisti che mantengono l'attributo “raggruppamento titoli”. Le voci interessate dall'intervento sono: 41400 “Attività di negoziazione conto proprio”, 41401 “Attività di esecuzione di ordini per conto terzi”, 41402 “Attività di gestione di portafogli”, 41403 “Attività di collocamento con garanzia”, 41404 “Attività di collocamento senza garanzia”, 41405 “Attività di gestione di portafogli delegate a

terzi”, 41410 “Attività di ricezione e trasmissione di ordini”; vengono contestualmente eliminate tutte le sottovoci per le quali era previsto il raggruppamento titoli (41400.12. 14, 16, 18 - 41401.10, 12, 14, 16, 18, 20 - 41402.02, 04, 38, 40 - 41403.10, 20 - 41404.10, 16 - 41405.02, 04 - 41410.04, 06, 08, 10);

- viene eliminata la richiesta di distinzione tra le attività con società del gruppo e con altri previste nella voce 41401 “Attività di esecuzione di ordini per conto terzi”;
- per le voci relative alle attività di gestione portafogli (41402 e 41405) vengono introdotte delle specifiche sottovoci per richiedere il numero di strumenti in portafoglio (valore nominale per gli strumenti di debito, quantità per gli strumenti azionari e le parti di OICR);
- vengono eliminate: i) tutte le sottovoci relative agli impegni di acquisto di titoli, alle assegnazioni e ai titoli da collocare presenti nelle attività di collocamento con e senza garanzia (sottovoci 41403.10, 12, 14, 20, 22 e 24 e 41404.10, 12, 14, 16, 18 e 20); ii) la sottovoce 41410.12 relativa al numero dei contratti in essere nell’ambito dell’attività di ricezione e trasmissione ordini;
- viene previsto l’attributo “raggruppamento titoli” per le operazioni effettuate nel periodo nell’ambito dell’attività di ricezione e trasmissione ordini” (sottovoci 41410.01 e 03);
- vengono introdotte le voci 41422 “rimborsi richiesti dalla clientela”, 41432 “numero di clienti serviti da consulenti finanziari dipendenti”, 41434 “numero di clienti serviti da consulenti finanziari mandatari e agenti”, XXX1 “Finanziamenti concessi agli investitori”, XXX2 “Depositi strutturati” nonché la voce 41423 “Attività di gestione di sistemi organizzati di negoziazione” e la sottovoce 41402.25 “Attività di gestione portafogli – Gestione proprie: numero di clienti”, in analogia con quanto già previsto nella segnalazione delle SIM.

Sezione II, sottosezione 3 “Servizi di pagamento”:

- vengono introdotte le seguenti nuove voci: XXX1 “Portabilità dei servizi di pagamento: numero delle domande”, XXX2 “Portabilità dei servizi di pagamento – indennizzi corrisposti alla clientela”, XXX3 “Conti di base e conti ad essi assimilati”, XXX4 “Richieste di apertura di conti base e assimilati effettuate nel periodo: numero”, XXX10 “Richieste di disconoscimento di operazioni di pagamento”;
- viene prevista la variabile “Stato di controparte” per la voce 58746 “Servizi di disposizione di ordini di pagamento”.

Sezione II, sottosezione 4 “Altre informazioni – parte seconda”:

- vengono introdotte le voci: XXX5 “Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizio”, XXX6 “Restituzioni: Ripartizione territoriale”, XXX7 “Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela”;
- viene modificata la frequenza delle voci 58890 “Numero di depositi trasferibili” e 58891 “Numero di depositi non trasferibili” che passa da annuale a semestrale.

Sezione III, sottosezione 4 “Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi - Parte 4 - Notizie complementari”:

- viene prevista la ripartizione per provincia e modificata la frequenza da annuale a semestrale alla voce 52430 “Numero di reclami ricevuti”;
- viene introdotta la nuova voce XXX8 “Numero dei reclami gestiti oltre i termini”.

3. Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”

Modifiche agli schemi segnaletici:

Sezione II, sottosezione 9 “Altre informazioni: Dati integrativi”:

- viene introdotta la ripartizione per provincia e modificata la frequenza da annuale a semestrale alla voce 52430 “Numero di reclami ricevuti”;
- vengono previste le nuove voci: XXX8 “Numero dei reclami gestiti oltre i termini”, XXX5 “Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizio”, XXX6 “Restituzioni: Ripartizione territoriale”, XXX7 “Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela”.

Sezione II, sottosezione 12 “Altre informazioni: Servizi di pagamento e moneta elettronica”:

- vengono introdotte le seguenti nuove voci: X52503 “Attività finanziarie riferite alle somme ricevute dalla clientela diverse dai conti di pagamento e dalla moneta elettronica”, X52505 “Altre somme ricevute dalla clientela dei servizi di pagamento assoggettate a tutela”, XXX1 “Portabilità dei servizi di pagamento: numero delle domande”, XXX2 “Portabilità dei servizi di pagamento – indennizzi corrisposti alla clientela”, XXX3 “Conti di base e conti ad essi assimilati”, XXX4 “Richieste di apertura di conti base e assimilati effettuate nel periodo: numero”, XXX10 “Richieste di disconoscimento di operazioni di pagamento”;
- viene prevista la variabile “Stato di controparte” per la voce 58746 “Servizi di disposizione di ordini di pagamento”.

4. Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”

Modifiche agli schemi segnaletici:

“Avvertenze Generali”:

- Vengono incluse tra i destinatari degli obblighi segnaletici le succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei paragrafi “1.Destinatari” e “2.Regole generali di compilazione”;

Parte Prima - Sezione IV, “segnalazioni sui servizi di investimento”:

- viene modificato il dominio della variabile riferita al Servizio di consulenza prevedendo la “consulenza indipendente” e viene estesa la richiesta alla sottovoce 41428.02; per tale sottovoce viene inoltre richiesta la ripartizione per “classi di importo cliente” e “clientela MIFID”;
- per la voce 41419 “Strumenti finanziari della clientela” vengono introdotte: i) la variabile classi di importo per la sottovoce relativa al numero dei clienti in linea con quanto già presente nell’analoga sezione delle banche; ii) introdotta una nuova sottovoce per rilevare il numero dei contratti in essere;
- viene modificato il dominio della variabile “clientela MIFID” introducendo la clientela professionale di diritto e quella su richiesta, in sostituzione della “clientela professionale”; l’attributo informativo viene esteso alle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite, al patrimonio gestito, alla liquidità, alla raccolta e ai rimborsi effettuati nel periodo limitatamente alle gestioni proprie nonché al numero di contratti in essere nell’ambito dell’attività di gestione di portafogli; viene introdotto, limitatamente alle gestioni individuali segnalate nelle sottovoci 41402.10 e 42 e 41405.10 relative al patrimonio gestito, l’attributo informativo “Sostenibilità”;
- per la sottovoce 41402.25 “attività di gestione di portafogli – gestioni proprie: numero di clienti” viene prevista la ripartizione per “classi di importo cliente”;

- viene introdotto il codice ISIN per la gran parte delle voci per le quali veniva richiesto il raggruppamento titoli. In relazione a tale intervento vengono previste 2 sottovoci deputate a raccogliere rispettivamente gli strumenti finanziari provvisti di ISIN e quelli sprovvisti che mantengono l’attributo “raggruppamento titoli”. Le voci interessate dall’intervento sono: 41400 “Attività di negoziazione conto proprio”, 41401 “Attività di esecuzione di ordini per conto terzi”, 41402 “Attività di gestione di portafogli”, 41405 “Attività di gestione di portafogli delegate a terzi”, 41422 “Rimborsi richiesti dalla clientela”, 41426 “Attività di ricezione e trasmissione di ordini”; vengono contestualmente eliminate tutte le sottovoci per le quali era previsto il raggruppamento titoli (41400.12. 14, 16, 18 - 41401.10, 12, 14, 16, 18, 20 – 41402.02, 04, 38, 40 – 41405.02, 04 – 41422.02, 04, 06, 08, 10, 12 – 41426.06, 08, 10, 12);
 - viene eliminata la richiesta di distinzione tra le attività con società del gruppo e con altri previste nella voce 41401 “Attività di esecuzione di ordini per conto terzi” e limitatamente al “numero delle operazioni nel periodo” vengono richiesti gli attributi informativi “categoria valori mobiliari”, “indicatore di quotazione” e “categoria emittente”;
 - per le voci relative alle attività di gestione portafogli (41402 e 41405) vengono introdotte delle specifiche sottovoci per richiedere il numero di strumenti in portafoglio (valore nominale per gli strumenti di debito, quantità per gli strumenti azionari e le parti di OICR);
 - viene previsto l’attributo “categoria valori mobiliari” per le operazioni effettuate nel periodo nell’ambito dell’attività di ricezione e trasmissione ordini” (sottovoci 41426.02 e 04);
 - vengono eliminate tutte le sottovoci relative ai titoli sottoscritti, alle assegnazioni e ai titoli da collocare presenti nell’attività di collocamento (voce 41420) nonché la sottovoce 41426.14 relativa al numero di clienti nell’ambito dell’attività di ricezione e trasmissione ordini;
 - vengono introdotte le voci XXX1 “Finanziamenti concessi agli investitori” e XXX2 “Depositi strutturati”.
- 5. Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”**

Modifiche agli schemi segnaletici:

- introduzione, per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento e/o di informazione sui conti, di due nuove voci segnaletiche XXX1 e XXX2 denominate “Polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati – dati di stock” e “Polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati – dati flusso”;
- viene esteso l’ambito di applicazione della normativa segnaletica prevista per le SIM alle succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche.